

**PRESUPPOSTI DI EMENDABILITA' E
RITRATTABILITA' DELLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado
della Puglia, Sezione 23, Sentenza del
14/10/2024, n. 639/2025

Composizione

Pres. Giardino, Rel. D'Antonio

178 TRIBUTI ERARIALI
DIRETTI - 385 DICHIARAZIONE ANNUALE - IN
GENERE

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte
sui redditi - Dichiarazione dei redditi – Opzione offerta
dal legislatore - Errore - Emendabilità e ritrattabilità –
Condizioni – Prova dell'essenzialità e riconoscibilità
dell'errore - Necessità

In tema di dichiarazione dei redditi, l'errore relativo
all'indicazione di dati inerenti all'esercizio di
un'opzione offerta dal legislatore, costituente, come
tale, espressione di volontà negoziale, è emendabile
e ritrattabile solo se il contribuente, secondo la
disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli
artt. 1427 e ss. c.c., estesa dall'art. 1324 c.c. agli atti
unilaterali in quanto compatibile, fornisce la prova
della sua essenzialità e obiettiva riconoscibilità da
parte dell'Amministrazione finanziaria. (Nel caso di
specie, il giudice di merito ha riformato la sentenza di
primo grado che aveva ritenuto emendabile la
dichiarazione del contribuente - esplicita barrando
l'apposita casella - di volersi adeguare allo studio
di settore).

Massima

Cod. civ. art. 1324

Rif. normativi

Cod. civ. art. 1427

Cass., Sez. 5, 30/9/2015, n. 19410, Rv. 636605 – 01
(CONF.)

Rif. giurisprudenziali

Cass., Sez. 6-5, 16/9/2015, n. 18180, Rv. 636314 – 01
(CONF.)

Cass., Sez. 5, 22/10/2024, n. 27332, Rv. Rv. 672726 –
01 (CONF.)

Anno pubbl.

2025